

STATUTO

LA S.MICHELE NEW - SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN NICANDRO GARGANICO FG
VIA LAURO CN

Numero REA: FG - 275005

Codice fiscale: 03798430710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2011 - Statuto completo	2
--	---



Dott. LORENZO CASSANO
NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"LA S.MICHELE NEW - SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE"

Allegato "A"
ad atto del
27/07/2011
Racc.43924

Articolo 2 Sede

La cooperativa ha sede legale nel Comune di **SANNICANDRO**
GARGANICO (FG) .

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli
organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,
potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie,
filiali succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale
ed all'estero.

Art. 3 Durata

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta (31.12.2050.) e potrà esser prorogata una o
più volte per decisione dei soci.

Articolo 4 Scopo sociale

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte
all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi
generali della categoria, secondo le direttive che saranno
impartite dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei
soci in relazione alle corrispondenti competenze.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci

	potranno prevalere su quelli generali.	
	La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di	
	ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che	
	ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	offerte dal mercato.	
	La cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto	
	rapporto mutualistico di lavoro.	
	La cooperativa non ha finalità speculative e intende far	
	partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato,	
	ai benefici della mutualità.	
	Articolo 5 Oggetto	
	La Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della	
	mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	In particolare, ai sensi della Legge n.381 dell'8/11/1991, la	
	cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla	
	2	

	lettera a) dell'art.1 della legge 381/91, orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di:	
	anziani, minori, donne in stato di disagi fisici e psichici,	
	ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato	
	di disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o	
	sanitario, attraverso prestazioni e servizi di prevenzione,	
	cura, assistenza, riabilitazione, reinserimento e la gestione	
	di centri e residenze, in una logica di integrazione con le	
	strutture pubbliche responsabili.	
	La Società potrà aderire alle Associazioni Provinciali,	
	Regionali e Nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e	
	revisione delle Cooperative ed ai Consorzi di Cooperativa e/o	
	organismi Cooperativi di assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo.	
	In relazione a ciò la Cooperativa, senza finalità speculative	
	e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui al	
	D.L.C.P.S. 12/12/1947 n.1577, si prefigge come fini	
	prioritari:	
	1) di procurare ai soci condizioni più favorevoli di lavoro	
	di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo di	
	favorire l'inserimento lavorativo dei soci in attività	
	lavorative anche con benefici del regime previdenziale	
	stabilito dal D.P.R. 602/70, mediante l'attuazione dei	
	programmi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti;	
	2) di incentivare nella compagine sociale l'autogestione e	
	3	

	l'ideale cooperativo;	
	3) di concorrere alla promozione dei servizi sociali anche in	
	collegamento con gli Enti Locali, proponendosi in	
	particolare, di prestare tramite il prevalente lavoro dei	
	propri soci, i seguenti servizi:	
	a1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	a2) il trasporto di persone per conto di enti pubblici e di	
	privati, inteso come servizio di ambulanza per il pubblico e	
	privato, con mezzi propri o in fitto o comodato o di altra	
	natura in genere, mettendo a disposizione di enti pubblici e	
	morali che operano nel campo socio-sanitario autisti	
	soccorritori, portantini, infermieri, accompagnatori,	
	assistenti domiciliari;	
	b) l'assistenza e la cura, a domicilio o in luoghi appositi,	
	di anziani, handicappati o persone in stato di necessità e	
	tutela;	
	c) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso	
	gli ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di	
	villeggiatura, centri sociali e formativi;	
	d) l'assistenza infermieristica e riabilitativa;	
	e) il servizio di accompagnamento agli anziani e malati nei	
	luoghi dove vengono effettuate le terapie;	
	f) la contribuzione alle iniziative degli enti locali	
	tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè la	
	famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato,	
	4	

	nonchè a tutte le iniziative che sul territorio prenderanno	
	vita a favore di detti cittadini; la gestione di ritrovi,	
	colonie e strutture residenziali per l'infanzia e gli anziani;	
	g) la stipulazione di convenzioni con le Amministrazioni	
	pubbliche e con i privati per lo svolgimento dell'attività	
	sociale, in applicazione di leggi statali o regionali al fine	
	di usufruire di agevolazioni accordate con provvedimenti	
	statali, regionali, provinciali e comunali;	
	h) il trasporto in ospedale e luoghi di cura di ammalati e	
	feriti con mezzi della Cooperativa;	
	i) l'assunzione in appalto, od altra forma, di incarichi da	
	enti Pubblici e Privati per lo svolgimento di servizi di	
	pulizia in tutte le strutture sanitarie o connesse alla	
	sanità;	
	tale attività potrà essere svolta solo ed esclusivamente	
	avendo la gestione totale dell'attività sanitaria;	
	l) attività d'urgenza e di primo soccorso, 118 ;	
	m) trasporto di persone disabili con i mezzi a disposizione	
	della Cooperativa.	
	La Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo	
	Amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione delle	
	attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di	
	quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo	
	societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi	
	5	

	sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia	
	direttamente che indirettamente, interessenze e	
	partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al	
	proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di	
	tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche	
	accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente	
	legislazione e comunitaria.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che necessita	
	dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività	
	finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.	
	Qualora il raggiungimento degli scopi sociali lo esiga e la	
	manca di domande di ammissione da parte di nuovi soci lo	
	renda necessario, la Cooperativa sociale può ricorrere	
	all'acquisizione di ulteriore forza lavoro nel rispetto delle	
	vigenti norme sul collocamento.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio	
	millenovecentocinquantanove e normativa integrativa,	
	modificativa e successiva.	
	Articolo 6 Requisiti mutualistici	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità	
	6	

	prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico	
	realizzato, così come determinato al precedente articolo 5.	
	L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati,	
	documenteranno la condizione di prevalenza cui al precedente	
	comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando	
	contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del	
	Codice civile.	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua al patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	7	

	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Articolo 7 Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'Organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	Ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 N.142 e	
	successive modifiche, un regolamento interno disciplinerà i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione	
	e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento	
	tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei	
	ristorni.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 8 Capitale sociale	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore di euro 100,00 (euro cento virgola zero	
	zero) ciascuna.	
	Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai	
	scendere al di sotto di euro 25,00=.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'articolo 2525, comma 2° del Codice Civile.	
	8	

	Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a	
	pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il	
	consenso dell'Organo amministrativo.	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o	
	azioni dei soci sovventori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria	
	dei soci.	
	Articolo 9 Il patrimonio della società - Strumenti di	
	finanziamenti	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili	
	fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12	
	della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci	
	sovventori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o	
	di partecipazione cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed	
	altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate	
	9	

	rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 del	
	Codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 10 Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa,	
	e attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di	
	impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali d a	
	definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa, partecipando all'elaborazione dei programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonchè alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	10	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono	
	tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e	
	assicurativo.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa o che comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	
	sottoscritta, al sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni	
	socio.	
	Articolo 11 Ammissione dei soci	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all'Organo di amministrazione.	
	La domanda deve contenere:	
	a) nome;	
	b) cognome;	
	c) data e luogo di nascita;	
	d) residenza;	
	e) codice fiscale del richiedente;	
	f) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
	11	

	precedente articolo 10;	
	g) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	h) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare	
	categoria di soci;	
	i) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	
	Statuto, ai regolamenti interni ed alle altre deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Articolo 12 Doveri dei soci	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite	
	dall'Organo amministrativo, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato della eventuale tassa di	
	ammissione e sovrapprezzo;	
	b) a impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza	
	del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	degli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica	
	cui sono tenuti i soci.	
	Articolo 13 Trasferibilità della quota	
	Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto	
	verso la cooperativa.	
	In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo, la quota è	
	12	

	trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i	
	requisiti fissati dal presente Statuto titolo per essere	
	ammesso come socio.	
	L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al	
	soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante	
	causa.	
	Articolo 14 Perdita della qualità di socio	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto.	
	Articolo 15 Recesso	
	Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se	
	essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.	
	Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla	
	legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e	
	nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli	
	impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento	
	dello scopo sociale.	
	Articolo 16 Morte del socio	
	In caso di morte del socio l'erede ha il diritto alla	
	13	

	liquidazione della quota.	
	Articolo 17 Esclusione dei soci	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, il socio che:	
	1-abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	2-si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2531 del	
	Codice civile;	
	3-con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e	
	materiale, alla Società ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	4-da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla società;	
	5-svolge attività in contrasto o concorrente con quella della	
	società;	
	6-non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel	
	regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	7-in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commesse anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale;	
	8-senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli	
	obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso	
	la società e/o nei confronti del quale viene assunto un	
	provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di	
	14	

	lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso	
	di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo	
	amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso	
	d'Assemblea ordinaria.	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa	
	comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come	
	previsto ai sensi del successivo articolo 35.	
	Articolo 18 Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel	
	libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei	
	rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estingueranno con la liquidazione della quota di capitale	
	sociale.	
	Articolo 19 Liquidazione della quota di capitale sociale	
	Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice	
	Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che	
	saranno destinate, in sede di liquidazione della Società ai	
	15	

	fondi mutualistici.	
	L'Organo amministrativo liquiderà la quota nei sei mesi	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al	
	valore nominale della quota effettivamente versata salvo il	
	diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a	
	concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti	
	della Società, si compenseranno fino a concorrenza	
	dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle	
	quote sociali.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio sociale nel quale lo svolgimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 20 Gli organi della società	
	Sono organi della società:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-il Consiglio di Amministrazione;	
	-l'Amministratore Unico;	
	-il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	-i Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione.	
	16	

	Articolo 21 Assemblea dei soci	
	Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	versata.	
	Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale.	
	Possono essere convocate anche altrove, purchè in Italia e	
	purché il diverso luogo di convocazione non comporti	
	difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio	
	e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo	
	amministrativo	
	potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea	
	possa avvenire come segue:	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano	
	a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza;	
	b) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali o equipollenti	
	forniti di avviso di ricevimento;	
	c) lettera semplice, inviata o consegnata a mano ai soggetti	
	sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in	
	copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del	
	17	

	ricevimento;	
	d) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di	
	impedimento dal vice Presidente del Consiglio di	
	amministrazione; in caso di impedimento di entrambi	
	l'Assemblea designa il Presidente.	
	Articolo 22 L'Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria:	
	-approva il bilancio;	
	-nomina il Presidente e i Vice-Presidenti, fissando di volta	
	in volta il numero di questi ultimi fino a un massimo di tre;	
	-nomina gli amministratori;	
	-nomina il revisore contabile fissandone il compenso per	
	tutta la durata dell'incarico;	
	-nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la	
	durata dell'incarico;	
	-delibera sulla domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto delle stesse da parte o amministrativo;	
	-delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di	
	esclusione dei soci adottati dall'organo amministrativo;	
	-delibera sulle altre materie concernenti la gestione	
	sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o	
	18	

	sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo, nonché	
	sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	-approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla usura	
	dell'esercizio.	
	Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in	
	ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo	
	richiedano.	
	L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal	
	Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima	
	convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e	
	dell'ora della prima e seconda convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli	
	19	

	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	della Cooperativa.	
	L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio	
	conferenza o video conferenza, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci che siano stati nell'avviso	
	di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti possano affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono	
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	corrispondenza secondo le modalità operative previste nello	
	specifico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda	
	di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che sia consentito al Presidente	
	dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezza	
	20	

	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta	
	per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza ,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo	
	altresi consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione consentendo agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Articolo 23 L'assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina	
	e sui poteri dei liquidatori.	
	Articolo 24 Assemblea dei soci:	
	<u>quorum costitutivi e deliberativi</u>	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le	
	delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a	
	21	

tutti i soci, presenti o rappresentati in assemblea;	
-in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che	
rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le	
deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei	
voti spettanti a tutti i soci, presenti o rappresentati in	
assemblea.	
Articolo 25 Organo di amministrazione: composizione	
La società può essere amministrata da un Consiglio di	
Amministrazione composto da tre consiglieri o da un	
Amministratore Unico. In entrambi i casi gli amministratori	
durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
Articolo 26 Organo di amministrazione - I poteri	
Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico ha i	
più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria	
amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza	
dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.	
Articolo 27 Organo di amministrazione - Delega di poteri	
Il Consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri	
nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile a uno o	
più dei propri membri.	
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico,	
inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di	
compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati	
nella delibera di nomina.	
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
22	

	assoluta dei presenti.	
	Articolo 28 Organo amministrativo - Adunanze	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un	
	vice-Presidente, dal Consigliere delegato, presso la sede	
	legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera	
	raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione.	
	Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve,	
	purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax,	
	o raccomandata a mano, semprechè i Consiglieri siano	
	preventivamente informati degli argomenti da trattare.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che	
	tutti i partecipanti %possano essere identificati e sia loro	
	consentito seguire la discussione e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il	
	Segretario che redige il verbale della riunione.	
	E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già	
	definite per l'assemblea dei soci.	
	Articolo 29 Organo di amministrazione - Deliberazioni	
	Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	
	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i	
	23	

	sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Le sue decisioni risultano dai verbali che, trascritti in un	
	apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e	
	dal segretario.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Articolo 30 Rappresentanza della società	
	In presenza del Consiglio di amministrazione, i consiglieri	
	eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il	
	vice-Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o - in alternativa - all'Amministratore Unico.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	Il Presidente potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei.	
	Il Presidente o l'Amministratore Unico è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	24	

	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	alle liti attive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Articolo 31 Collegio Sindacale	
	Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della	
	società è affidato ad un Collegio sindacale composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea	
	ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre anni e possono essere	
	riconfermati.	
	Il Collegio sindacale può richiedere al Consiglio di	
	amministrazione, all'amministratore unico o al Comitato	
	esecutivo, notizie sull'andamento della società e su	
	determinate operazioni.	
	I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	Articolo 32 Il bilancio di esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	25	

	quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati),	
	nella sede della società durante i quindici giorni che	
	precedono l'assemblea e finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro	
	procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1-il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori;	
	2-una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi	
	mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'articolo 11 della legge 59/1992;	
	3-del residuo, una quota per la rivalutazione delle quote del	
	capitale sociale;	
	4-del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	
	all'articolo 2514 del Codice civile.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 2514 del Codice civile.	
	E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il	
	26	

	patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo	
	indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente	
	allo svolgimento.	
	In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la	
	totalità degli avanzi di gestione venga devoluta alla riserva	
	legale fermo quanto previsto ai numeri 1 e 2 del precedente	
	comma.	
	Articolo 33 I ristorni	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri:	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	2. aumento gratuito di capitale sociale;	
	27	

	3. offerta di obbligazioni di nuova costituzione;	
	4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34 Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate	
	nell'articolo 2484 del Codice civile esclusa quella di cui al	
	numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi	
	dell'art. 11, comma 5 della legge 59/1992.	
	TITOLO VII	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 35 Clausola di conciliazione	
	A fronte di eventuali controversie tra soci e tra soci e	
	cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, si	
	esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella	
	quale le parti si rivolgeranno a un soggetto terzo,	
	autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di	
	raggiungere un amichevole componimento della controversia.	
	28	

30 di 30